TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 26

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1, sub 23, terzo comma

Gli ufficiali di complemento del servizio sanitario (medici e chimici farmacisti) e del servizio veterinario sono normalmente tratti dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per i quali occorre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi stessi.

Possono pero' essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa - anche se in congedo assoluto - di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti; per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina e' portato a 55 anni e la nomina stessa ha luogo, secondo l'eta', nella categoria del complemento o della riserva di complemento.

Per il corpo di commissariato - ruolo commissari - gli ufficiali di complemento possono essere tratti anche dai militari in congedo illimitato provenienti da qualsiasi arma, corpo, reparto, laureati in legge ovvero in scienze economiche e commerciali, in scienze politiche e sociali, in chimica industriale o in ingegneria industriale.

Versione in vigore dal 12 aprile 1961, non più in vigore dal 19 gennaio 1965 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-26-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-1-sub-23-terzo-comma/versione/16

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it